

ITALICUM: DOMANDE E RISPOSTE

Qual è l'ambito di applicazione dell'Italicum?

L'Italicum disciplina l'elezione della Camera dei Deputati e troverà applicazione a decorrere dalle elezioni successive al 1° luglio 2016. La sua introduzione è in tal modo coordinata con l'esame del disegno di legge costituzionale di modifica della parte seconda della Costituzione, che prevede l'elezione popolare diretta della sola Camera dei deputati e l'elezione di secondo grado del Senato della Repubblica.

In quante circoscrizioni elettorali è ripartito il territorio nazionale?

Il territorio nazionale è diviso in 20 circoscrizioni elettorali, coincidenti con il territorio delle singole regioni, ciascuna delle quali è suddivisa in più collegi plurinominali per un totale di 100. In Valle d'Aosta è istituito un collegio uninominale. In Trentino Alto Adige sono istituiti otto collegi uninominali e i restanti seggi (tre, stante l'ultimo censimento) sono assegnati a livello regionale.

Come sono composte le liste? Come si garantisce l'equilibrio di genere?

Per garantire l'equilibrata presenza dei generi nella competizione elettorale in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato in base al sesso e i capolista dello stesso sesso non possono eccedere il 60% del totale in ogni circoscrizione. Ogni candidato può concorrere in un solo collegio fatta eccezione per i capolista che possono essere candidati al massimo in dieci collegi diversi, pena la nullità dell'elezione.

Come esprime il proprio voto l'elettore?

Ciascun elettore ha a disposizione un voto da destinare a una delle liste che concorrono nel collegio e uno o due voti con i quali esprime la propria preferenza per uno o due candidati inseriti nella stessa lista alla quale ha accordato il proprio voto. Nel caso in cui l'elettore scelga di esprimere due voti di preferenza, questi debbono essere rivolti a candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza (doppia preferenza di genere).

Quali liste accedono alla ripartizione dei seggi?

Alla ripartizione dei seggi accedono tutte le liste che abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi a livello nazionale, fatta eccezione per le liste rappresentative di minoranza linguistica

riconosciuta che devono conquistare almeno il 20% dei voti validamente espressi all'interno della circoscrizione.

Come sono attribuiti i seggi tra le varie liste di candidati?

L'attribuzione dei seggi avviene su base nazionale, con il metodo del quoziente intero e dei più alti resti. La lista che supera il 40% dei voti validamente espressi a livello nazionale conquista 340 dei 618 seggi in palio. Se nessuna lista raggiunge questo risultato è convocato un secondo turno di ballottaggio al quale partecipano le due liste più votate a livello nazionale al primo turno. Anche in questo caso alla lista che ottiene il maggior numero di voti validamente espressi sono attribuiti 340 seggi. Dalla quota dei 340 seggi sono detratti i seggi assegnati ai candidati eletti nei collegi uninominali in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta collegati alla lista più votata e i seggi assegnati nella parte proporzionale in Trentino Alto Adige alla medesima lista.

I restanti seggi (278) sono ripartiti tra le liste di minoranza che al primo turno abbiano superato la soglia di sbarramento, dopo aver detratto da essi i seggi attribuiti in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta a candidati non collegati alla lista vincitrice. Tra i due turni elettorali non è consentita alcuna forma di collegamento o di apparentamento tra le liste di candidati che abbiano partecipato al primo turno.

Come vengono ripartiti i seggi conseguiti da ciascuna lista sul territorio?

L'individuazione del numero di seggi che deve essere assegnata a ciascuna lista sul territorio nazionale avviene tramite due passaggi: innanzitutto i seggi vengono assegnati a livello circoscrizionale e poi nei singoli collegi all'interno della circoscrizione. Questo doppio passaggio consente che eventuali, limitati, slittamenti di seggi fra collegi (nella misura massima di uno in più o in meno) conseguenti all'introduzione della c.d. norma antiflipper siano contenuti all'interno di ciascuna regione.

Secondo quale criterio sono proclamati gli eletti?

In ciascun collegio è proclamato eletto un numero di candidati pari al numero di seggi assegnati a ciascuna lista. Il primo proclamato sarà sempre il capolista, a seguire saranno proclamati i candidati con il maggior numero di preferenze. Il capolista che sia risultato eletto in più collegi esercita un diritto di opzione.

Grazie alla scelta dei capilista di collegio, anche il prossimo sarà un Parlamento di "nominati"?

In molti sistemi elettorali la competizione si svolge (esclusivamente o parzialmente) tra liste bloccate (dunque decise dai partiti). Questo è il caso della Germania e della Spagna, che tuttavia nessuno identifica come Paesi in cui le Camere elettive sono composte da deputati "nominati". La stessa espressione non è stata mai utilizzata con riferimento al nostro Parlamento quando vigeva il mattarellum, che assegnava il 25% dei seggi di entrambe le

Camere sulla base di liste bloccate. Portando alle estreme conseguenze il ragionamento fondato sui c.d. “nominati” potrebbero considerarsi tali anche i candidati eletti in “collegi sicuri” nell’ambito dei sistemi maggioritari a turno unico. Si tratta pertanto di una espressione fuorviante, soprattutto se utilizzata con riferimento a una sistema elettorale che contempla l’espressione del voto di preferenza da parte dell’elettore.

Questo sistema elettorale condanna i partiti minori a rimanere tali?

L’Italicum premia la lista più votata e garantisce la presenza in Parlamento delle forze politiche minori che raccolgano almeno il 3% dei voti a livello nazionale. Così facendo il sistema sottrae potere di veto alle formazioni politiche minori, pure rappresentate in Parlamento, e incentiva la competizione per il premio di maggioranza tra due soggetti politici. Non c’è ragione per pensare che i rapporti di forza tra i partiti nella competizione elettorale siano dati una volta per tutte, non c’è ragione per concludere che il partito maggioritario alla prossima elezione rimarrà tale, soprattutto in un contesto partitico non più ideologizzato e in presenza di un voto molto mobile. Il sistema elettorale disciplinato dall’Italicum non preclude l’alternanza tra le forze politiche, ma anzi la incentiva, con il che ben potrebbe verificarsi una tendenziale semplificazione dell’offerta politica.

Il secondo turno di elezione scoraggia la partecipazione al voto al ballottaggio?

I dati delle elezioni locali italiane mostrano una flessione della partecipazione al voto al secondo turno di elezione, d’altro canto l’esperienza delle presidenziali francesi mostra una tendenziale tenuta della affluenza alle urne se non un aumento della affluenza al secondo turno. Nel momento in cui al secondo turno il corpo elettorale è chiamato a scegliere il Presidente della Repubblica l’affluenza al voto rimane stabile o aumenta, poiché particolarmente significativa è per le sorti del Paese la scelta cui sono chiamati i cittadini. Il caso dell’Italicum, che consente di attribuire al ballottaggio a uno dei due principali partiti politici in gara, il premio di maggioranza, e di conseguenza il Governo del Paese, sembra essere più prossimo a quello francese.

È vero che con il ballottaggio sarà una minoranza a ottenere la guida del Paese?

A proposito del secondo turno di elezione è scorretto affermare che il partito che ottiene il premio di maggioranza al ballottaggio sia eletto con la minoranza dei voti ottenuti al primo turno. Il sistema impostato sul doppio turno elettorale riconosce ai cittadini la possibilità di votare due volte: al primo turno esprimendo la “prima scelta” e al ballottaggio esprimendo la “seconda scelta”. Il partito che conquista il premio di maggioranza al secondo turno è tale in ragione della maggioranza dei voti validamente espressi ottenuti al secondo turno e non della percentuale dei voti conquistati al primo turno.

È legittima l'apposizione della questione di fiducia sulla legge elettorale?

La questione di fiducia non è espressamente disciplinata dalla Costituzione (che regola le sole mozioni di fiducia e di sfiducia), ma dal Regolamento della Camera dei deputati. Il Governo può, per prerogativa costituzionale, porre in ogni fase del procedimento legislativo la questione di fiducia, individuandone l'oggetto sulla base delle proprie priorità. In materia elettorale è già successo anche in altre circostanze, anche nel 1990 sulle leggi per l'elezione negli enti locali su esplicita autorizzazione dell'allora Presidente della Camera, Nilde Iotti. La legge elettorale e in più in generale le riforme istituzionali sono state fissate come priorità assolute di questa legislatura al momento della rielezione del Presidente Giorgio Napolitano e dell'insediamento dei governi Letta e Renzi.

Questa legge elettorale modifica il nostro sistema da parlamentare a presidenziale?

Il sistema presidenziale si caratterizza per l'elezione popolare diretta del Capo dello Stato, che è anche titolare monocratico del potere esecutivo e per l'assenza di un rapporto fiduciario tra potere esecutivo e legislativo. Nessuna di queste condizioni viene introdotta nel nostro Paese con l'Italicum, in particolare permane la distinzione tra Governo e Presidente della Repubblica, il Governo – formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri – resta titolare della funzione esecutiva e di derivazione parlamentare.

Il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri rimane nelle mani del Capo dello Stato (art. 92,2 cost.), che è eletto dal Parlamento in seduta comune (sia a Costituzione vigente che ai sensi del disegno di legge di revisione della parte seconda della Costituzione attualmente all'esame del Parlamento). Il Capo dello Stato esercita tale potere sulla base dei rapporti di forza che emergono all'indomani delle consultazioni elettorali, ne consegue che la discrezionalità del potere di nomina del Presidente della Repubblica subisce una compressione in presenza di un partito politico che ottenga 340 dei 630 seggi della Camera dei deputati, ciò d'altro canto era vero anche in vigenza dei precedenti sistemi elettorali (porcellum e mattarellum).

Si può invece affermare che tale legge elettorale, pur non prevedendo l'elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valorizza la legittimazione popolare del vertice monocratico del potere esecutivo, che è uno dei caratteri distintivi dei sistemi parlamentari europei contemporanei (Regno Unito, Germania e Spagna).

È inoltre da ricordare che rimangono inalterate le soglie per l'elezione – a scrutinio segreto – degli organi di garanzia da parte del Parlamento in seduta comune: cinque giudici della Corte costituzionale sono eletti dai 2/3 dei componenti nei primi tre scrutini e dai 3/5 dei componenti a partire dal quarto scrutinio, mentre i membri laici del Consiglio superiore della magistratura sono eletti dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti per i primi due scrutini e dai tre quinti dei votanti dal terzo scrutinio. Per l'elezione del Presidente della Repubblica, il disegno di legge di modifica della parte seconda della Costituzione prevede che non si scenda mai al di sotto dei 3/5 dei votanti.

Come si elegge l'unico deputato assegnato alla Valle d'Aosta?

Con un sistema uninominale maggioritario a turno unico: è eletto il candidato, collegato a una o più liste, che abbia ottenuto il maggior numero di voti. A differenza del passato la legge prevede la possibilità di collegamento delle liste a supporto dei candidati nel collegio uninominale con le liste che si presentano a livello nazionale. Per tale ragione i voti espressi per le liste in Valle d'Aosta contribuiscono al calcolo della soglia di sbarramento nazionale (3%) e di quella per l'assegnazione del premio al primo turno (40%).

Come si eleggono gli undici seggi assegnati al Trentino Alto Adige?

Otto deputati sono eletti nell'ambito di collegi uninominali a turno unico nei quali sono eletti i candidati più votati, collegati a una o più liste. I restanti tre sono attribuiti con metodo proporzionale (D'Hondt) o in misura di due alla lista collegata alla lista che abbia ottenuto il premio e uno alla seconda. A differenza del passato la legge prevede la possibilità di collegamento delle liste a supporto dei candidati nei collegi uninominali in questa regione con le liste che si presentano a livello nazionale. I voti espressi per le liste in Trentino Alto Adige contribuiscono pertanto al calcolo della soglia di sbarramento nazionale (3%) e di quella per l'assegnazione del premio al primo turno (40%).

Se un cittadino italiano si trova all'estero per ragioni di lavoro o di studio, ad esempio in Erasmus, dovrà rientrare in Italia per poter votare?

No, i cittadini italiani temporaneamente all'estero per ragioni di studio, lavoro o cure mediche potranno votare per le elezioni politiche e per i referendum senza dover necessariamente rientrare in Italia. Le procedure elettorali sono analoghe a quelle vigenti per i cittadini residenti all'estero: il voto viene espresso per corrispondenza e i candidati sono quelli della circoscrizione Estero. Non sono state apportate infatti modifiche al sistema di elezione dei dodici deputati assegnati a questa circoscrizione.